



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 05/11/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 28 ottobre 2015, n. 564

Precisazioni in merito alla Deliberazione n. 627 del 30/03/2015.

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di ottobre 2015 in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47,

Il Dirigente dell'Ufficio  
Osservatorio Fitosanitario,

sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO, riferisce:

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 30/03/2015 definisce criteri, indicazioni operative e modulistica per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego, in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN), di cui al D.M. 22/01/2014.

Considerato che:

ai sensi del D.lgs 150/2012, a partire dal 26 novembre 2015 è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo e alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura, per chiunque intenda svolgere, rispettivamente, attività di distribuzione, utilizzazione e consulenza relativamente ai prodotti fitosanitari.

Considerato, altresì, che in fase di implementazione di quanto disposto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale si è resa evidente la necessità di fornire chiarimenti in merito agli argomenti di seguito riportati:

1. Docenti dei corsi di formazione finalizzati al primo rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali; per le docenze nell'ambito di tali corsi di formazione, la DGR n. 627 del 30/3/2015, fa riferimento al punto 6; tuttavia, al punto 10.2 della DGR si fa riferimento a quanto disciplinato dalla previgente normativa. Pertanto, si rende necessario fornire chiarimenti in proposito.
2. Docenti dei corsi di formazione finalizzati al primo rilascio del certificato di abilitazione per consulenti; la citata DGR, al punto 5.3, dispone che i docenti dei corsi di formazione finalizzati al primo rilascio del certificato di abilitazione per consulenti possano anche essere esterni alla pubblica amministrazione e abbiano specifiche competenze come al punto 10.2. Quest'ultimo punto, tuttavia, fa riferimento a quanto disciplinato dalla previgente normativa, di fatto non esistente in quanto non prevista, in precedenza, la figura del consulente abilitato. Pertanto, si rende necessario chiarire tale

discordanza.

3. Documentazione da fornire a supporto della richiesta di esonero ai corsi di formazione ed esame per consulenti; la DGR n. 627 del 30/3/2015, al punto 4.3.1, definisce i soggetti esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione ed esame per consulenti. Tra questi, sono ricompresi “i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell’assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell’ambito di piani o misure riconosciute dall’autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici”. Pertanto, si rende necessario precisare la documentazione da fornire;

4. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione del corso per consulenti, da parte del soggetto attuatore accreditato; la DGR n. 627 del 30/3/2015, al punto 5.3, definisce la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione del corso, da parte del soggetto attuatore accreditato. Tale documentazione comprende anche l’elenco dei partecipanti. In considerazione dell’urgenza di attivare tali corsi e della difficoltà manifestata da alcuni dei soggetti attuatori nel definire tali elenchi nei tempi previsti dalla normativa si rende necessario, in fase di prima applicazione, agevolare l’avvio di corsi finalizzati al primo rilascio del certificato di abilitazione per consulenti.

Si propone, per quanto riportato, di approvare quanto di seguito.

1. Nei corsi indirizzati agli utilizzatori, possono svolgere attività di docenza i soggetti in possesso delle competenze indicate al punto 6 del DGR n. 627 del 30/3/2015. L’adeguatezza di tali competenze sarà valutata dagli Uffici Provinciali dell’Agricoltura (UPA), sulla base dei curricula presentati. Fino al 31 dicembre 2015, oltre ai soggetti citati, possono svolgere attività di docenza anche i soggetti che l’hanno già svolta in precedenza, ai sensi della previgente normativa;

2. le attività di docenza riguardanti corsi per consulenti di cui al punto 5.3 della DGR possono essere svolte, oltre che da ispettori fitosanitari e personale delle ASL, anche da soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso delle competenze indicate al punto 6, anziché al punto 10.2 della medesima. L’adeguatezza di tali competenze sarà valutata dall’Ufficio Osservatorio Fitosanitario (UOF), sulla base dei curricula presentati;

3. per il riconoscimento dell’esonero dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione ed esame per consulenti, è necessario allegare alla relativa domanda, copia di contratti o lettere d’incarico stipulati dall’aspirante consulente, accompagnata da autocertificazione come da modello allegato. Tali contratti o lettere d’incarico devono riportare, tra le attività oggetto degli stessi, la fornitura di consulenza o assistenza tecnica per la difesa integrata dalle principali avversità di almeno una coltura. I contratti o lettere d’incarico riguardanti periodi inferiori a due anni potranno essere cumulati al fine del raggiungimento dei due anni richiesti dalla normativa;

4. in fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione di apposito provvedimento, i soggetti attuatori accreditati dei corsi per consulenti potranno allegare alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione con il numero indicativo di partecipanti, impegnandosi a fornirne l’elenco definitivo subito prima dell’avvio del corso stesso.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO  
Dott. Agostino Santomauro

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott. Silvio Schito

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;  
VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

## DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

1. nei corsi indirizzati agli utilizzatori, possono svolgere attività di docenza i soggetti in possesso delle competenze indicate al punto 6 del DGR n. 627 del 30/3/2015. L'adeguatezza di tali competenze sarà valutata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (UPA), sulla base dei curricula presentati. Fino al 31 dicembre 2015, oltre ai soggetti citati, possono svolgere attività di docenza anche i soggetti che l'hanno già svolta in precedenza, ai sensi della previgente normativa;

2. le attività di docenza riguardanti corsi per consulenti di cui al punto 5.3 della DGR possono essere svolte, oltre che da ispettori fitosanitari e personale delle ASL, anche da soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso delle competenze indicate al punto 6, anziché al punto 10.2 della medesima. L'adeguatezza di tali competenze sarà valutata dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario (UOF), sulla base dei curricula presentati;

3. per il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione ed esame per consulenti, è necessario allegare alla relativa domanda, copia di contratti o lettere d'incarico stipulati

dall'aspirante consulente, accompagnata da autocertificazione come da modello allegato. Tali contratti o lettere d'incarico devono riportare, tra le attività oggetto degli stessi, la fornitura di consulenza o assistenza tecnica per la difesa integrata dalle principali avversità di almeno una coltura. I contratti o lettere d'incarico riguardanti periodi inferiori a due anni potranno essere cumulati al fine del raggiungimento dei due anni richiesti dalla normativa.

4. in fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione di apposito provvedimento, i soggetti attuatori accreditati dei corsi per consulenti potranno allegare alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione con il numero indicativo di partecipanti, impegnandosi a fornirne l'elenco definitivo subito prima dell'avvio del corso stesso;

di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da 5 (cinque) fogli più un allegato, vidimati e timbrati, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Una copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e una copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura  
Dott. Giuseppe D'Onghia